



Comunità Alto Garda e Ledro
Riva del Garda (TN)

CONTRATTO DI LAVORO A TEMPO INDETERMINATO

L'anno duemilaVENTITRE, il giorno del mese di GENNAIO, nella Sede della Comunità Alto Garda e Ledro, sono convenuti i signori:

1 DONATINI MICHELA, nata a Bussolengo (Verona) il 03.10.1975, Segretario Reggente della Comunità Alto Garda e Ledro, la quale agisce in nome e per conto dell'Amministrazione che rappresenta;

2 CONSOLINI ELEONORA, nata Rovereto il 26.05.1985, la quale agisce in nome e per conto proprio;

pre m e s s o

- che la Comunità Alto Garda e Ledro, in esecuzione e per i motivi indicati nel decreto del Presidente n. 5 di data 25 gennaio 2023, immediatamente esecutivo, intende instaurare un rapporto d'impiego a tempo indeterminato con la signora CONSOLINI ELEONORA (codice fiscale CNS LNR 85E66 H612E), a tempo pieno;

- che la signora CONSOLINI ELEONORA è in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per l'assunzione dell'impiego;

- che la medesima è stata informata ed è a conoscenza puntuale di quanto stabilito all'art. 53 comma 16-ter del D.lgs. 165/2001 e ss.mm..

ciò pre m e s s o

tra la Comunità Alto Garda e Ledro, come sopra rappresentata, e la signora CONSOLINI ELEONORA si stipula il seguente contratto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 1

OGGETTO

La Comunità Alto Garda e Ledro provvede ad inquadrare nei propri ruoli organici mediante passaggio diretto, in qualità di assistente sociale, categoria D - livello base, la signora CONSOLINI ELEONORA, come più sopra individuata, la quale accetta alle condizioni economico-giuridiche specificate nei seguenti articoli.

Art. 2

INQUADRAMENTO

La signora CONSOLINI ELEONORA viene inquadrata nella categoria D livello Base (1^a posizione retributiva) nella figura professionale di assistente sociale.

Art. 3

DECORRENZA

L'inquadramento per passaggio diretto avrà decorrenza da 01.02.2023.

Art. 4

SEDE DI LAVORO

La sede di lavoro sarà presso gli uffici della Comunità a Riva del Garda.

L'Amministrazione si riserva in caso di necessità, la facoltà di impiegare la dipendente anche fuori dalla sede di servizio.

Art. 5

MANSIONI

Le mansioni della dipendente saranno quelle che rientrano nell'ambito dei compiti della categoria di inquadramento di cui al precedente art. 2.

Art. 6

ORARIO DI LAVORO

L'orario di lavoro settimanale di 36 ore sarà articolato su n. 5 giorni lavorativi come disposto con deliberazione del Comitato esecutivo n. 199 del 13.12.2017, con la quale è stata confermata in via sperimentale l'articolazione dell'orario di lavoro per le assistenti sociali, fino a nuovo provvedimento.

Art. 7
PERIODO DI PROVA

Trattandosi di passaggio diretto, la dipendente è esente dall'obbligo del periodo di prova.

Art. 8
TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

Alla signora CONSOLINI ELEONORA viene corrisposto il seguente trattamento economico annuo al lordo delle trattenute di legge

Stipendio base:	€ 18.876,00
Assegno annuo:	€ 3.360,00
Indennità Integrativa Speciale:	€ 6.545,06
I.V.C.:	€ 144,12

Tredicesima mensilità: a norma di legge

Con separato provvedimento verrà altresì corrisposto l'assegno per il nucleo familiare, se ed in quanto spettante, nella misura fissata dalla Legge.

All'atto della cessazione del rapporto di impiego sarà corrisposto al prestatore di lavoro il TFR, secondo le disposizioni vigenti.

Art. 9
FERIE

Alla dipendente spettano le ferie nella misura prevista dall'art. 47 del C.C.P.L. del personale del Comparto Autonomie locali - area non dirigenziale - per il triennio giuridico-economico 2016/2018, sottoscritto il 01.10.2018, da fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio nel corso di ciascun anno solare.

Art. 10
OBBLIGHI PREVIDENZIALI

L'amministrazione provvederà all'iscrizione della dipendente presso gli istituti assistenziali e previdenziali ai sensi della normativa vigente.

Art. 11
RECESSO

Salvo il caso di licenziamento senza preavviso, il recesso dal rapporto deve avvenire con preavviso di quattro mesi come fissato dall'art. 73 del C.C.P.L. vigente. In caso di dimissioni della dipendente i termini sono ridotti alla metà. La dipendente deve comunque proseguire nell'adempimento di tutti i suoi obblighi contrattuali sino alla scadenza del preavviso.

Art. 12
TRATTAMENTO DEI DATI

La dipendente è designata al trattamento dei dati personali, effettuato con strumenti elettronici o comunque automatizzati o con strumenti diversi, per l'esercizio e nei limiti delle funzioni e delle mansioni svolte.

Art. 13
NORMA FINALE

La signora CONSOLINI ELEONORA, ai sensi dell'art. 82 del R.O. contestualmente alla firma del presente atto si impegna ad essere fedele alla Repubblica Italiana, ad osservare lealmente la Costituzione e lo Statuto della Regione Trentino Alto Adige, le leggi dello Stato, della Regione e della Provincia Autonoma di Trento, ad adempiere a tutti i propri doveri nell'interesse dell'Amministrazione e della "collettività".

Al rapporto di lavoro costituito mediante il presente contratto sono applicabili le disposizioni contenute nel vigente Regolamento Organico del Personale dipendente approvato con deliberazione dell'Assemblea comprensoriale n. 13 del 11.12.2000 e nel C.C.P.L. 2016-2018 del Personale del comparto autonomie locali sottoscritto il 01.10.2018 e s.m.i..

Il presente contratto è suscettibile di modificazioni solo relativamente al trattamento economico ed è nullo di diritto se non sottoscritto dalle parti contraenti.

IL SEGRETARIO REGGENTE
dott.ssa Michela Donatini

IL PRESTATORE DI LAVORO
sig.ra Consolini Eleonora

INFORMATIVA IN MERITO ALLE CONDIZIONI DEL RAPPORTO DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 1 D.Lgs. 26 maggio 1997, n. 152
come modificato dall'art. 4 D.Lgs. 29 giugno 2022, n. 104

Con la presente, ai sensi della normativa in oggetto, Le rendiamo note le informazioni principali relative al Suo rapporto di lavoro.

- 1) Il suo rapporto di lavoro è stipulato con Comunità Alto Garda e Ledro (C.F./P.I. 02190130225) con sede legale in Riva del Garda (TN), Via Rosmini, 5/b;
- 2) Al rapporto di lavoro è applicato il Contratto Collettivo Provinciale del Lavoro per il comparto autonomie locali – area non dirigenziale di data 01/10/2018 e successive modifiche e integrazioni, sottoscritto dal Consorzio dei Comuni Trentini S.C. in rappresentanza delle amministrazioni degli enti locali, nonché dalle organizzazioni sindacali CGIL – FP, CISL FP, UIL FPL – Enti Locali, FeNALT – Enti Locali. Potrà trovare il testo del Contratto collettivo, nonché di tutti gli accordi applicabili al suo rapporto di lavoro, sul sito dell'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziabile (A.Pr.A.N.) all'indirizzo internet www.apran.provincia.tn.it.
- 3) Ai sensi dell'art. 47 CCPL, Lei ha diritto a 32 o 36 giorni di congedo retribuito per ferie, a seconda che la settimana lavorativa sia articolata su 5 o 6 giornate, comprensive delle sei giornate di cui alla L. 923/1977.
- 4) Ai sensi dell'art. 49 CCPL, Lei ha diritto ai seguenti permessi retribuiti:
 - a. per matrimonio: 15 giorni, compreso quello della celebrazione del rito;
 - b. per partecipazione a concorsi o ad esami per il conseguimento di titoli di studio riconosciuti dall'ordinamento scolastico/universitario, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove: giorni 8 all'anno;
 - c. lutti per coniuge, convivente, parenti entro il secondo grado ed affini entro il primo grado: tre giorni lavorativi per evento entro 7 giorni successivi al decesso. Tali permessi sono ridotti ad un giorno per parenti di terzo grado ed affini di secondo;
 - d. anche a tempo determinato di durata pari ad ameno sei mesi, alla data del 1° gennaio di ogni anno e comunque con il minimo di una unità, 150 ore annue di permesso per studio e 50 ore annue di permesso per lo studio o il perfezionamento di una lingua straniera dell'Unione europea;
 - e. per donazione sangue: il giorno del prelievo; per donazione di midollo osseo: il tempo occorrente all'espletamento degli esami e dei prelievi previsti dalla vigente normativa;
 - f. per partecipazione ad operazioni elettorali e referendarie a livello europeo, nazionale, regionale, provinciale e comunale;
 - g. per richiamo alle armi;
 - h. per lo svolgimento di funzioni pubbliche, secondo i criteri e con le modalità previste dalle leggi vigenti;
 - i. per effettuare visite mediche specialistiche adeguatamente o per manutenzione protesi o per cure riabilitative: 36 ore annue, limite derogato nel caso di cure riabilitative e terapeutiche per gravi patologie, che richiedano terapie di lunga durata;
 - j. agli appartenenti ai Corpi dei Vigili del Fuoco volontari, al Corpo di soccorso alpino dei CAI-SAT e altri corpi con finalità analoghe, su autorizzazione dell'Amministrazione, per interventi di emergenza e in caso di incendi, disastri e calamità naturali, limitatamente alla durata dell'intervento;
 - k. dieci giorni lavorativi di permesso retribuito per gravi motivi personali o familiari, dei quali due (frazionabili anche ad ore) possono essere destinati all'accompagnamento a visite mediche specialistiche di parenti fino al secondo grado e affini di primo grado bisognosi di assistenza e/o di figli minorenni;
 - l. partecipazione quale teste a udienze penali o per cause civili;
 - m. in tutti i casi previsti da specifiche disposizioni di legge.

Si raccomanda di visionare il testo del CCPL di riferimento per maggiori informazioni sulle modalità di fruizione dei permessi retribuiti. La durata effettiva dei permessi può essere ridotta in ragione della riduzione dell'orario di lavoro o della durata del rapporto.
- 5) Ai sensi dell'art. 51 CCPL e del D.Lgs. 151/2001, Lei ha diritto ai seguenti periodi di congedo a tutela della maternità e paternità:
 - a. per le lavoratrici in gravidanza, congedo retribuito per un periodo di 5 mesi a partire dai due mesi precedenti la data presunta del parto e fino ai tre mesi successivi al parto, o nel diverso intervallo previsto dal D.Lgs. 151/2001;
 - b. per i lavoratori padri: 10 giorni di congedo retribuito nel periodo dai 2 mesi precedenti ai 5 mesi successivi la data prevista del parto; può inoltre essere fruito un periodo di congedo pari a quello previsto per la madre, in caso di impossibilità di quest'ultima a fruirlo ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. 151/2001;

- c. per entrambi i genitori: 9 mesi di congedo retribuito al 30% da fruire successivamente alla nascita entro il dodicesimo anno di vita del bambino, di cui 3 mesi devono essere fruiti dalla madre, 3 dal padre e 3 in alternativa tra i due;
- d. se il congedo di cui al punto c) è fruito entro i primi tre anni di vita del bambino, i primi 30 giorni sono interamente retribuiti
- e. ulteriore mese di congedo retribuito al 30%, ulteriore ai 9 mesi di cui al punto c), nel caso di fruizione entro il sesto anno di vita del figlio; un ulteriore mese ancora di congedo retribuito al 30% nel caso di fruizione da parte del padre di almeno 3 mesi di congedo parentale.

Si raccomanda di visionare il testo del CCPL di riferimento e della normativa citata per maggiori informazioni sulle modalità di fruizione dei congedi.

- 6) Ai sensi dell'art. 58 CCPL e 2110 c.c., Lei ha diritto a un periodo di 18 mesi di assenza per malattia, anche non continuative. Durante l'assenza Lei ha diritto all'intera retribuzione mensile, con esclusione dei compensi accessori, per i primi 12 mesi di assenza e al 50% della retribuzione per i successivi 6 mesi.
Si raccomanda di visionare il testo del CCPL di riferimento e della normativa citata per maggiori informazioni sulle modalità di fruizione delle assenze per malattia.
- 7) Ai sensi dell'art. 73 CCPL e dell'art. 2118 c.c., il recesso dal rapporto di lavoro, salvo i casi di recesso senza preavviso, deve avvenire nel rispetto dei seguenti termini:
 - 4 mesi per i dipendenti inquadrati in categoria D
 - 3 mesi per i dipendenti inquadrati in categoria C
 - 2 mesi per i dipendenti inquadrati in categoria A e BI termini decorrono dal ricevimento della lettera di licenziamento o dimissioni. In caso di dimissioni del dipendente, i termini di preavviso sono ridotti alla metà.
- 8) In caso di rapporto a tempo determinato, il lavoratore può recedere prima del termine con un preavviso di 10 giorni, portati a 20 nel caso di rapporto di durata superiore a 3 mesi.
- 9) Il recesso dal rapporto di lavoro deve avvenire in forma scritta ed essere portato a conoscenza dell'altra parte a mezzo raccomandata A/R o altro mezzo che consenta di determinare con certezza il mittente, il destinatario e lo stato di consegna. Il recesso ha effetto immediatamente ovvero al termine del periodo di preavviso previsto. Si raccomanda di visionare il testo del CCPL e la normativa di riferimento per maggiori informazioni sulle modalità, forme e termini del recesso.
- 10) Possono essere richieste attività lavorative straordinarie, in caso di situazioni eccezionali, nei limiti previsti dal CCPL applicabile. Le ore di lavoro straordinario sono retribuite con una maggiorazione del 15% in caso di lavoro straordinario diurno; del 30% in caso di lavoro straordinario notturno o festivo; del 50% in caso di lavoro straordinario notturno e festivo.
- 11) I contributi dovuti dal datore di lavoro ai sensi di legge saranno versati all'INPS per quanto riguarda i contributi previdenziali e all'INAIL per quanto riguarda i contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro. Il lavoratore a tempo indeterminato o a tempo determinato di durata almeno trimestrale, salvo rinuncia, è iscritto al fondo sanitario integrativo Sanifonds Trentino. Per maggiori informazioni si invita a visionare gli accordi sindacali in materia sul sito dell'Agenzia Provinciale per la Rappresentanza Negoziante (A.Pr.A.N.) all'indirizzo internet www.apran.provincia.tn.it.

Data

Per ricevuta

Il Lavoratore
sig.ra Consolini Eleonora

Il Segretario Reggente
Dott.ssa Michela Donatini
